

COMUNE DI CARCARE
PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONSERVAZIONE e DISPERSIONE DELLE
CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE
DEI DEFUNTI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148
del 22/12/2008)

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Affidamento delle ceneri
- Art. 3 Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri
- Art. 4 Dispersione delle ceneri
- Art. 5 Autorizzazione per la dispersione delle ceneri
- Art. 6 Luoghi di dispersione
- Art. 7 Registri
- Art. 8 Modulistica
- Art. 9 Controlli e sanzioni
- Art. 10 Imposta di bollo
- Art. 11 Informazione ai cittadini
- Art. 12 Tariffe
- Art.13 Norma transitoria

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30/03/2001, n. 130 ed in attuazione dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 4/07/2007, n. 24 e n. 4 dell'11/03/2008 e del regolamento regionale 11/03/2008, n. 1.
Richiama altresì le norme e le direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/1990, del D.P.R. n. 254/2003 e le circolari del Ministero della salute n. 24/1993 e n. 10/1998.
2. Il presente Regolamento integra il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Articolo 2 – Affidamento delle ceneri

1. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in un'apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici ed identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
2. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero, nel caso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero o l'affidamento.
3. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario, che, previa comunicazione, può altresì detenerla anche nel proprio domicilio. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 5 giorni.
4. L'urna dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione e dovrà essere contenuta, per la migliore conservazione della stessa ed evitare qualsiasi forma di profanazione, in apposita nicchia in muratura o altro materiale idoneo (metallo, legno) e saldamente ancorata. La sigillatura sarà di tipo "a ceramica" o "a piombo" a seconda dei materiali esterni.
5. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in triplice esemplare; una copia sarà conservata dal responsabile del crematorio, una dal Comune di decesso, un'altra dall'affidatario, la quale ultima in caso di trasporto costituisce documento di accompagnamento.
6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento da parte del soggetto cui è stata affidata o dai suoi eredi. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile, che ne prende nota. In tale caso le ceneri possono essere tumulate nel loculo cinerario, interrate nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure disperse secondo quanto previsto dall'art.4 .c 5 della L.R. 24/2007.
7. Le ceneri già custodite nel cimitero possono essere affidate secondo le modalità del presente articolo.

Articolo 3 – Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri.

1. La richiesta deve essere presentata al Sindaco del Comune ove saranno conservate le ceneri e dovrà contenere i seguenti dati:

- a. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto;
 - b. l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
 - c. la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
 - f. la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di 5 giorni;
 - g. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
2. In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare una nuova richiesta.

Articolo 4 – La dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, anche per interrimento o affondamento, nei luoghi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o del luogo ove sono tumulate le ceneri.
2. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su volontà espressa in vita dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:
 - a. disposizione testamentaria;
 - b. dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. n. 445/2000;
 - c. dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione.
3. L'autorizzazione alla dispersione in altro Comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto espressamente indicato dal defunto o, in mancanza, dal coniuge, da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al suindicato comma 2 lettera c) cui il defunto risultava iscritto o dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
5. Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà di disperdere le proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del Cimitero del Comune di residenza del defunto, da parte degli operatori cimiteriali.
6. Le ceneri già custodite nel cimitero possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

7. La dispersione è consentita nei giorni che saranno stabiliti con ordinanza sindacale e deve essere effettuata in presenza dell'incaricato del Comune.

Articolo 5 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Per l'ottenimento dell' autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:
 - a. I dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
 - b. I dati anagrafici del defunto;
 - c. Il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse nonché la data e l'ora.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - a. Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o copia conforme;
 - b. L'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
 - c. La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza.
 - d. Nulla osta del Comune di dispersione se diverso da quello di decesso acquisito d'ufficio.

Articolo 6 – Luoghi di dispersione

1. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente nei seguenti luoghi:
 - a. Nel cinerario comune;
 - b. In apposita area a ciò destinata nel cimitero comunale;
 - c. In natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, come dettagliatamente indicato all'art. 4 L.R. 24/2007, a non meno di 50 metri di distanza da manufatti e dal perimetro di demarcazione di strade ed aree regolarmente percorribili.
 - d. In aree private, all'aperto, con il consenso scritto dei proprietari e dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 nonché ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; la dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dalle Autorità Amministrative competenti;
3. In caso di dispersione per interrimento o affondamento l'urna cineraria deve essere in materiale biodegradabile con impressi indelebilmente i dati anagrafici, la data del decesso e quella della cremazione del defunto e collocata ad una profondità di 80 cm.

Articolo 7 – Trasporto

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche

stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria competente.

Articolo 8 – Registri

1. L'Ufficio di Stato Civile predispone apposito registro, anche a tenuta informatica, in cui sono annotati, in ordine cronologico, gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri con l'indicazione:
 - a. Per l'affidamento: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, e dei dati anagrafici del defunto, il luogo dove sarà conservata l'urna, e degli eventuali controlli e variazioni di indirizzo. Per gli eventuali recessi l'indicazione del luogo e della data di trasferimento al cimitero;
 - b. Per la dispersione: dei dati anagrafici e della residenza del soggetto che provvede alla dispersione, dei dati anagrafici del defunto, del luogo ove le ceneri saranno disperse e la data e l'ora.

Articolo 8 – Modulistica

La modulistica necessaria per l'espletamento dei procedimenti previsti nel presente Regolamento sarà predisposta dagli uffici competenti.

Articolo 9 – Controlli e sanzioni

Periodicamente l'ufficio competente, avvalendosi del Comando di Polizia Municipale, può procedere a controlli a campione sull'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento comminando, in caso di inosservanza delle disposizioni inerenti l'affido e la dispersione, le sanzioni previste dall'art. 5 bis della L. R. 4/07/2007. n. 24.

Articolo 10 – Imposta di bollo

Tutte le domande previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Articolo 11 – Informazione ai cittadini

Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti in merito alle diverse pratiche funerarie previste dalla vigente normativa tramite forme di pubblicità adeguate e mediante pubblicazione sul sito del Comune.

Articolo 12 - Tariffe

La Giunta Comunale provvede annualmente, con successivi atti, all'aggiornamento delle tariffe di cui all'allegata tabella, per il servizio di dispersione o conservazione delle ceneri di cui al presente Regolamento.

Articolo 13 – Norma transitoria

In attesa dell'approntamento nel cimitero delle apposite aree destinate alla dispersione, all'interramento e del cinerario comune, le urne con le ceneri per le quali sono scelte

queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri in un loculo o in una celletta.

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI***Dispersione delle ceneri fuori delle aree cimiteriali***

SERVIZIO	IMPORTO TARIFFARIO
con persona non dipendente incaricata dal Comune	€ 30,00
Con persona dipendente incaricata dal Comune	€ 30,00

Dispersione delle ceneri in area cimiteriale dedicata

SERVIZIO	IMPORTO TARIFFARIO
Spargimento delle ceneri	€ 30,00
Interramento dell'urna cineraria	€ 60,00

Conservazione delle ceneri

SERVIZIO	IMPORTO TARIFFARIO
Conservazione cumulativa delle ceneri nel Cinerario comune	€ 22,00

